

OSSERVATORIO REGIONALE PER LA SICUREZZA DELLE SCUOLE - USR PER IL PIEMONTE

GRUPPO DI LAVORO OBIETTIVO 4.3 - ANALISI PROPOSTE DI LEGGE - O.D.G. seduta 24 luglio 2017

	PROPOSTA DI LEGGE	TESTO	NOTE
1	<p>PROPOSTA DI LEGGE PELLEGRINO E ALTRI (C.3830) PRESENTATA IL 13/5/2016</p> <p>MODIFICHE AL D.LVO 9 APRILE 2008, N. 81 IN MATERIA DI RESPONSABILITA' DEI DIRIGENTI O FUNZIONARI, IVI COMPRESI I DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE DI OGNI ORDINE E GRADO IN ORDINE ALLA RESPONSABILITA' IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA</p>	<p>ART. 1. All'art. 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente comma</p> <p>"3 ter. I dirigenti o i funzionari, ivi compresi i dirigenti delle istituzioni scolastiche, sono esentati da qualsiasi responsabilità, onere civile, amministrativo e penale qualora abbiano assolto tempestivamente all'obbligo di richiesta di interventi strutturali di manutenzione di cui al comma 3 necessario per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati .</p> <p>La richiesta di intervento si riferisce alle aree e spazi assegnati e non concerne locali, locali tecnici, tetti e sottotetti e spazi non utilizzati che rimangono nella competenza esclusiva dell'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico, compreso ogni requisito di sicurezza antincendio previsto dalla normativa vigente in materia"</p>	<p>Il testo rafforza l'esclusione di responsabilità già prevista dall'attuale art. 18 c.3 del Dlgs 81/08, ma la modifica proposta da sola non è sufficiente a chiarire la distinzione di responsabilità tra dirigenti scolastici ed Enti Proprietari perchè non interviene nella valutazione dei rischi strutturali. Si ritiene che il testo vada integrato con la proposta di legge Carocci e altri, considerando le modifiche segnalate da questo Osservatorio.</p>
2	<p>PROPOSTA DI LEGGE CAROCCI ED ALTRI (ATTO CAMERA 3963) PRESENTATA IL 5/7/2016</p> <p>MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81, IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1</p> <p>1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'art. 13, dopo il c.7 è aggiunto il seguente: 7-bis Nelle sedi dell'istituzione scolastica la vigilanza spetta al DS solo per i rischi attinenti all'attività scolastica</p> <p>b) all'art. 17, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1-bis Per le sedi delle istituzioni scolastiche la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli spettano in via esclusiva all'Ente Proprietario"</p>	<p>La proposta risponde alle aspettative ed esigenze del mondo scolastico di distinguere le responsabilità dei dirigenti scolastici da quelle degli Enti proprietari in merito alla valutazione dei rischi strutturali ma deve essere corretta in quanto cita impropriamente l'art. 13 che riguarda la vigilanza degli organi di controllo (ASL, VVFF, ecc). Si propone di modificare il testo nel modo seguente:</p> <p>1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>all'art. 17, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1-bis: 1-bis Per le sedi delle istituzioni scolastiche la valutazione dei rischi strutturali (edifici e loro elementi tecnologici, tecnici e fisici, locali, impianti) e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli, spettano in via esclusiva all'Ente Proprietario, fermo restando quanto previsto al successivo art. 18 c.3 (e comma 3 ter se approvata la proposta di legge Pellegrino e altri) Al datore di lavoro spetta la valutazione dei rischi derivanti dall'attività scolastica dopo l'individuazione della specifica destinazione d'uso dei locali preventivamente concordata con l'Ente Proprietario.</p>

OSSERVATORIO REGIONALE PER LA SICUREZZA DELLE SCUOLE - USR PER IL PIEMONTE

GRUPPO DI LAVORO OBIETTIVO 4.3 - ANALISI PROPOSTE DI LEGGE - O.D.G. seduta 24 luglio 2017

3	PROPOSTA DI LEGGE	TESTO	NOTE
	<p>DISEGNO DI LEGGE FASIOLO ED ALTRI (ATTO SENATO 2449) PRESENTATO IL 23/6/2016</p> <p>MODIFICA DEL D.LVO 9 APRILE 2008, N. 81, IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1</p> <p>1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunti i seguenti:</p> <p>«3-ter. In caso di pericolo grave e immediato, i dirigenti preposti a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, hanno il potere di interdire l'utilizzo parziale o totale dei locali e degli edifici assegnati, nonché di ordinarne l'evacuazione, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773. Nei casi suddetti, non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.</p> <p>3-quater. La valutazione della gravità ed immediatezza del pericolo è compiuta con la diligenza del buon padre di famiglia e in relazione al preesistente stato dei luoghi, tenendo in considerazione la presenza di utenti del servizio nei locali ed edifici. Della avvenuta interdizione o evacuazione è data tempestiva notizia alle amministrazioni tenute, per effetto di norme o convenzioni, alla fornitura e manutenzione dei locali e degli edifici in uso, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza»</p>	<p>L'Osservatorio ritiene che il disegno di legge Fasiolo possa essere integrato nelle modifiche del DLgs 81/08 previste dalle proposte di legge della Camera, ma solo nelle precisazioni relative all'esclusione delle fattispecie penali d'interruzione di pubblico servizio e procurato allarme previste dal comma 3-ter nonché nel rafforzamento del raccordo informativo con le altre amministrazioni, previsto dall'ultimo periodo del comma 3-quater. Ritiene che la chiusura temporanea degli edifici o locali scolastici e l'ordine di evacuazione debbano avvenire secondo quanto previsto dalla normativa di seguito indicata, che già include i dirigenti scolastici tra i soggetti che devono intervenire nei casi di pericolo grave e immediato</p> <p>-art. 396 c.2 lettera l) Dlgs297/94 -art. 5 c. 2 DM 382/98 -art. 18 c.1 lettere h) ed m) Dlgs 81/08.</p> <p>Pertanto si propone di modificare il testo come segue:</p> <p style="text-align: center;">Art 1</p> <p>1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunti i seguenti:</p> <p>«3-ter. In caso di pericolo grave e immediato, i dirigenti preposti a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, hanno il potere di interdire l'utilizzo parziale o totale dei locali e degli edifici assegnati, nonché di ordinarne l'evacuazione . Nei casi suddetti, non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.</p> <p>3-quater. Della avvenuta interdizione o evacuazione è data tempestiva notizia alle amministrazioni tenute, per effetto di norme o convenzioni, alla fornitura e manutenzione dei locali e degli edifici in uso, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza»</p>